

# Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana

del 14 marzo 2014 (Stato 1° giugno 2023)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002<sup>1</sup> sugli embarghi (LEmb);  
in esecuzione delle risoluzioni 2127 (2013), 2134 (2014), 2196 (2015), 2262 (2016),  
2339 (2017), 2399 (2018) e 2664 (2022)<sup>2</sup> del Consiglio di sicurezza delle Nazioni  
Unite,<sup>3</sup>

*ordina:*

## Sezione 1: Misure coercitive

**Art. 1** Divieto di fornire materiale d'armamento e materiale affine

<sup>1</sup> Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito, a destinazione della Repubblica Centrafricana o per un uso in Repubblica Centrafricana, di materiale d'armamento d'ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.

<sup>2</sup> Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica e la messa a disposizione di mercenari armati, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la fabbricazione o l'impiego di beni di cui al capoverso 1 oppure in relazione ad attività militari in Repubblica Centrafricana .

<sup>3</sup> Sono esclusi dai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito:

- a. di beni destinati esclusivamente a sostenere le seguenti organizzazioni o a essere utilizzati da queste ultime:
  1. la missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (Minusca),
  2. le forze francesi che sostengono la Minusca,
  3. le missioni di formazione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana,

RU 2014 707

<sup>1</sup> RS 946.231

<sup>2</sup> Le risoluzioni sono consultabili in francese e inglese all'indirizzo  
[www.un.org/securitycouncil/fr](http://www.un.org/securitycouncil/fr) > Sanctions > Comité des sanctions > Résolutions.

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. 1 5 dell'O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).

4.4 le forze di altri Paesi membri delle Nazioni Unite, purché l'assistenza fornita di cui al capoverso 4 lettera a sia stata preannunciata al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

- b. di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti e i caschi antiproiettile esportati temporaneamente nella Repubblica Centrafricana e destinati all'uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite o della Confederazione, dei rappresentanti dei media e del personale umanitario.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> La Segreteria di Stato dell'economia (SECO), d'intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e dopo aver informato il comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite<sup>6</sup>, può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito:

- a. di materiale non letale e la fornitura di assistenza, inclusa la formazione operativa e non operativa delle forze di sicurezza della Repubblica Centrafricana e delle autorità civili preposte al perseguimento penale, destinati esclusivamente a sostenere, in collaborazione con la Minusca, la riforma del settore della sicurezza o a essere utilizzati a tale scopo;
- b. di armi leggere e altro materiale connesso destinati unicamente all'uso nelle pattuglie internazionali che garantiscono la sicurezza nella zona protetta tri-nazionale del fiume Sangha per impedire il braconaggio, il contrabbando di avorio o di armi e qualsiasi attività contraria al diritto interno della Repubblica Centrafricana o al diritto internazionale.<sup>7</sup>

<sup>4bis</sup> La SECO, d'intesa con gli uffici competenti del DFAE e in conformità alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per:

- a. la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di materiale militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione, nonché delle relative attività di assistenza tecnica e formazione;
- b. la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di armi nonché di ogni altro materiale letale connesso, alle forze di sicurezza della Repubblica Centrafricana, comprese le autorità civili preposte al perseguimento penale, destinati esclusivamente a sostenere la riforma del settore della sicurezza o a essere utilizzati a tale scopo;

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 14 dic. 2018 (RU 2018 4553).

<sup>6</sup> Nuova espressione giusta il n. I 5 dell'O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 14 dic. 2018 (RU 2018 4553).

- c. qualsiasi vendita o fornitura di armi o di materiale connesso o la fornitura di assistenza o di personale.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996<sup>9</sup> sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 1996<sup>10</sup> sul materiale bellico.

## **Art. 2** Blocco degli averi e delle risorse economiche

<sup>1</sup> Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

- a. delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell'allegato;
- b. delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
- c. delle imprese e delle organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a.

<sup>2</sup> È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

<sup>3</sup> Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:

- a. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
- b. organizzazioni internazionali;
- c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
- d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
- e. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–d nella misura in cui agiscono in tale veste;

<sup>8</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 14 dic. 2018 (RU **2018** 4553).

<sup>9</sup> RS **946.202**

<sup>10</sup> RS **514.51**

- f. ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.<sup>11</sup>

<sup>4</sup> La SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate se servono a:

- a. prevenire casi di rigore;
- b. rispettare contratti esistenti;
- c. onorare crediti oggetto di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale;
- d. tutelare interessi svizzeri.<sup>12</sup>

<sup>5</sup> La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 4 d'intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze e in conformità alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.<sup>13</sup>

### Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a.<sup>14</sup> *averi*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- c. *risorse economiche*: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU **2023** 236).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU **2023** 236).

<sup>13</sup> Introdotto dal n. I 5 dell'O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU **2023** 236).

<sup>14</sup> Correzione del 25 ago. 2020 (RU **2020** 3607).

- d. *blocco delle risorse economiche*: l'impedimento dell'impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

#### **Art. 4** Divieto di entrata e di transito

<sup>1</sup> L'entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche di cui all'allegato.

<sup>2</sup> La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)<sup>15</sup> può concedere deroghe se l'entrata o il transito sono necessari ai fini di una procedura giudiziaria o in conformità alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

### **Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali**

#### **Art. 5** Controllo ed esecuzione

<sup>1</sup> La SECO sorveglia l'esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 2.

<sup>2</sup> La SEM sorveglia l'esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all'articolo 4.

<sup>3</sup> Il controllo al confine è di competenza dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini<sup>16</sup>.

<sup>4</sup> Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

#### **Art. 6** Dichiarazioni obbligatorie

<sup>1</sup> Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 2 capoverso 1, sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.

<sup>2</sup> Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

#### **Art. 7** Disposizioni penali

<sup>1</sup> Chiunque viola gli articoli 1, 2 o 4 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

<sup>15</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>16</sup> La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

<sup>2</sup> Chiunque viola l'articolo 6 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

<sup>3</sup> Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

### **Sezione 3: Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore<sup>17</sup>**

**Art. 8<sup>18</sup>**            Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni

Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l'Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

**Art. 9**                Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2014.

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU **2016** 671).

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU **2016** 671).

*Allegato*<sup>19</sup>  
(art. 2 cpv. 1 lett. a, 4 cpv. 1 e 8)

**Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito e al divieto di fornire armamenti; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie**

*Nota bene*

1. *Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite*<sup>20</sup>.

2. *In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite*<sup>21</sup>.

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671).

<sup>20</sup> La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: [www.un.org/en/sc](http://www.un.org/en/sc) > Subsidiary Organs > Sanctions > The Central African Republic Sanctions Committee > Sanctions List Materials.

<sup>21</sup> La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.

